

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/835 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2023****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per quanto riguarda le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri ⁽³⁾ figuranti negli elenchi degli allegati I e II o aventi aree elencate in detti allegati.
- (3) L'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce le condizioni generali per le deroghe a divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni. L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento fa riferimento alle condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽⁴⁾, che prevedono, tra l'altro, che tutti i movimenti autorizzati nella zona di sorveglianza siano effettuati senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.
- (4) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce che la zona soggetta a restrizioni I è un'area in cui non è stato confermato alcun focolaio di peste suina africana, mentre l'articolo 6, paragrafo 1, prevede che la zona soggetta a restrizioni II è un'area in cui tale malattia è confermata solo nei suini selvatici.
- (5) La peste suina africana non è confermata nei suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II e sono già in vigore altre misure di riduzione dei rischi per i movimenti di partite di suini secondo quanto prescritto nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tenendo conto delle specifiche disposizioni logistiche relative ai movimenti di suini detenuti in vigore in alcuni Stati membri e al fine di evitare inutili restrizioni, la condizione generale che autorizza solo i movimenti di suini detenuti senza operazioni di scarico o soste fino allo scarico nello stabilimento di destinazione non dovrebbe essere prevista per i movimenti autorizzati all'interno dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 14, 22 e 24 del regolamento (UE) 2023/594.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65).

⁽³⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti all'"Unione" si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

